

## **TI\_GERICHTE 52.1998.291 vom 22. Februar 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-02-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1998.291](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.291)

FR: TI\_GERICHTE 52.1998.291 du 22 février 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.1998.291 del 22 febbraio 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

NAPR). L'art. 3 RBN prevede che i provvedimenti di protezione devono essere adeguati all'importanza dei valori da proteggere (cpv. 1). In linea di principio i paesaggi e i panorami pittoreschi non devono essere deturpati. Sono vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio, e in particolare le costruzioni, ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e i lavori dell'ambiente circostante in genere (cpv. 2 lett. d). Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, la deturpazione presuppone un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che la costruzione progettata non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve verificarsi un contrasto notevolmente molesto con ciò che esiste. Nell'interpretazione di questi principi l'autorità competente deve essere in grado di fondarsi su criteri oggettivi e sistematici, dimostrando che la loro applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione di costruire. La situazione dei luoghi costituisce un importante fattore di giudizio. Un paesaggio di particolare bellezza o di altre particolari caratteristiche può, secondo le circostanze, essere deturpato da una costruzione che non sarebbe necessariamente deturpante in altro luogo (per tutte: DTF 100 Ia 87, citata in: Scolari, op. cit. n. 208 segg. con numerosi rinvii). 7. 7.1. Secondo il Governo, il muro di cinta in mattoni di cemento a vista o in calcestruzzo di un'altezza di 1.50 m e addossato a quello esistente, sarebbe deturpante ai sensi del DLBN e del relativo regolamento. L'opera, soprattutto dal profilo architettonico, non sarebbe in equilibrio con la situazione preesistente. Tali considerazioni possono essere condivise anche da questo Tribunale. Dalle fotografie versate agli atti si constata come il fondo in rassegna sia costituito da una superficie piana posta tra la strada cantonale e il lago. Il terreno risulta attualmente delimitato da muretto sovrastato da ringhiera, e verso il lago da semplice parapetto. Orbene, questi manufatti sono frequentemente presenti nelle aree arredate a lago, conferendo al fondo e al sito un aspetto di un certo carattere e pregio. L'opera litigiosa si porrebbe quindi, dal punto di vista architettonico, in contrasto con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante deturpandolo. L'autorità inferiore, raccolto il preavviso mancante della \_\_\_\_\_ (art. 1 cpv. 1 e 15 lett. f RBN), non si è del resto limitata ad enunciare genericamente le ragioni del diniego della licenza. Essa ha fornito una valutazione sulle caratteristiche della fattispecie, indicando qual è l'aspetto che in concreto si è inteso salvaguardare e precisando gli elementi e le ragioni per cui l'opera progettata arrecherebbe deturpamento. Essa ha quindi ponderato gli interessi in presenza e rispettato il principio di

proporzionalità. 7.2. A torto la ricorrente si duole di non aver potuto far valere le proprie ragioni davanti alla \_\_\_\_\_. Il preavviso della citata commissione, composta da esperti, non è infatti equiparabile a una perizia bensì a un rapporto ufficiale (Scolari, loc. cit.). Un intervento contro il parere di simili esperti si giustifica solo se la loro opinione si fonda su un'errata interpretazione della legge, se contiene accertamenti errati, lacune o contraddizioni, oppure se può essere fatto valere un interesse pubblico prevalente, ciò che non è ravvisabile nella fattispecie. Infine, il fatto che la particella sia attualmente usata anche come deposito di materiale vario non ne esclude la tutelabilità, a maggior ragione dal momento che la situazione esistente non ha leso in maniera irreversibile il paesaggio originario. 8. Sulla scorta di quanto fin qui esposto, la decisione governativa impugnata va quindi confermata siccome immune da violazioni del diritto. Con il che il ricorso è respinto e non necessita ulteriore disamina. La tassa di giustizia segue la parte soccombente (art. 28 PAm), la quale rifonderà ai resistenti che hanno presentato osservazioni assistite da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 2, 11, 21 LE; 2 DLBN; 1, 2, 3, 5, 15 RBN; 7 NAPR; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.– sono poste a carico della ricorrente. 3. \_\_\_\_\_ rifonderà fr. 600.– a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.